**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo socialista per una nuova legge sul lavoro e il sostegno dell’occupazione**

del 17 settembre 2007

**1. Premessa**

Attualmente le norme cantonali in materia di diritto del lavoro, tutela dei lavoratori e sostegno dell’occupazione e dei disoccupati sono sparse in diversi atti normativi. Inoltre mancano a livello cantonale le basi legali d’applicazione di alcune leggi federali molto importanti in questo ambito, lacuna che deve essere colmata rapidamente.

Anche gli strumenti per evitare le conseguenze negative, presenti e/o potenziali, dell’accordo bilaterale con l’Unione Europea sulla libera circolazione delle persone non sono sufficientemente sviluppati a livello cantonale e meritano una riforma che tuteli la manodopera indigena e il Cantone nei suoi interessi. Ricordiamo infatti che la collettività nel suo assieme ha interesse a che la maggior parte delle persone residenti sul territorio cantonale non abbia difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro, perché la disoccupazione porta con sé sofferenza, disagio sociale, problemi finanziari e, non da ultimo, costi per l’ente pubblico.

I sottoscritti, ritenendo la situazione insoddisfacente, propongono quindi un’ampia riforma in questo settore, con il varo di una nuova Legge sul lavoro e il sostegno dell’occupazione. Obiettivi della nuova legge sono:

1. radunare tutti i vari testi cantonali sparsi in materia di diritto del lavoro e sostegno ai disoccupati in una sola normativa;
2. codificare le competenze cantonali previste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 e dalla Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999, attualmente inesistenti;
3. introdurre qualche competenza in più per l’Ufficio cantonale di conciliazione;
4. introdurre qualche disposizione sui salari minimi e sulle competenze della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone;
5. riprendere la L-rilocc con alcune modifiche;
6. introdurre dei principi di coordinamento tra i servizi dell’amministrazione cantonale.

**2. Commento delle diverse disposizioni proposte**

Preambolo: il preambolo della proposta di legge cita tutte le attuali normative federali in materia e, come lo fa attualmente la L-rilocc, si ricollega in parte alla LAPS.

Artt. 1 e 2: i primi due articoli della proposta di legge ne fissano gli scopi e il principio della designazione da parte del Consiglio di Stato di tutte le autorità d’esecuzione competenti. Da questa disposizione in poi, salvo casi particolari, le autorità d’esecuzione non sono più citate espressamente, dovendo essere designate dal Governo per via di regolamento.

Artt. 3-5: queste norme riprendono gli artt. 2-4 della Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998, di cui si propone l’abrogazione, con qualche piccola modifica redazionale. All’art. 3 si introduce il periodo quadriennale di nomina della Commissione.

Art. 6: questa norma riprende nel primo cpv. l’art. 5 della Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998 e nel secondo cpv. l’art. 2 del Decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934, di cui pure si propone l’abrogazione.

Artt. 7 e 8: queste norme riprendono gli artt. 2 e 3 della Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 12 marzo 1984, di cui si propone l’abrogazione, con qualche piccola modifica redazionale. All’art. 8 si introduce il periodo quadriennale di nomina della Commissione.

Art. 9: questa norma costituisce la base legale, attualmente inesistente, per l’applicazione della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC), in particolare dei suoi artt. 2 e 7, che prevedono il rilascio di autorizzazioni cantonali. L’autorità competente (Ufficio del lavoro) in questo caso è espressamente menzionata poiché l’art. 32 cpv. 2 della LC prevede la creazione da parte dei Cantoni di almeno un ufficio del lavoro.

Art. 10: questa norma costituisce la base legale, attualmente inesistente, per l’applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999, in particolare dei suoi artt. 7-9. La lett. B del cpv. 1 prevede una ricerca di collaborazione transfrontaliera (art. 8 cpv. 3 legge federale) attiva, mentre la lett. D prevede che, oltre all’obbligo di notifica all’autorità federale delle sanzioni (art. 9 cpv. 3 legge federale), l’autorità cantonale pubblichi l’elenco dei datori di lavoro sanzionati in Ticino. I cpv. 2-4 regolamentano a livello ticinese la procedura per le verifiche sull’applicazione della legge federale sulla base del diritto di denuncia previsto dall’art. 11 della detta legge. In particolare è richiesto un atteggiamento attivo dell’autorità cantonale nell’esecuzione di inchieste e nelle relazioni sulle loro risultanze.

Artt. 11-18: queste norme riprendono gli artt. 17-24 della Legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968, di cui si propone l’abrogazione, con qualche piccola modifica redazionale. Si ricorda che questa legge attualmente regola solo la questione dell’apertura e chiusura dei negozi.

Artt. 19-42: queste norme riprendono, con diverse modifiche, quelle contenute nel Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’ufficio cantonale di conciliazione (TU), di cui si propone l’abrogazione. Oltre ad una modernizzazione del linguaggio, le modifiche di merito proposte possono così essere riassunte:

* l’art. 19 raduna in sé gli attuali artt. 1 e 3 del TU e in particolare mette in primo piano il compito dell’UCC di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro;
* l’art. 21 raduna in sé gli attuali artt. 4-9 e 12 del TU, rinviando al regolamento o alla procedura civile una serie di questioni procedurali minori;
* l’art. 22 attualizza l’art. 11 TU, introducendo la dichiarazione di fedeltà;
* gli artt. 23-26 espongono le varie procedure possibili dinanzi all’UCC, mettendo in primo piano la promozione della conclusione di contratti collettivi. In particolare l’art. 23 chiede all’UCC un monitoraggio dei settori economici non coperti da contratti collettivi, l’art. 24 riprende l’art. 25 TU aggiungendovi l’obbligo di convocazione annuale delle parti sociali dei settori economici non coperti da contratti collettivi, l’art. 25 riprende l’art. 26 TU e l’art. 26 riprende l’art. 13 TU;
* l’art. 27 riprende l’art. 34 TU;
* gli artt. 28-41 riprendono l’art. 10, gli artt. 13-24 e 27-29 TU in materia di procedura. Da segnalare come l’art. 28 cpv. 1 preveda la novità della convocazione dell’UCC su istanza della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone e come l’art. 31 cpv. 2 attualizzi le sanzioni pecuniarie;
* l’art. 42 riprende l’art. 33 TU.

Artt. 43-44: queste norme costituiscono la base legale, attualmente inesistente, per l’applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956. L’attuale DE di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957 non può essere considerato una base legale sufficiente, mancando una delega al Governo da parte del Gran Consiglio per tale applicazione (cfr. art. 20 LOCCL).

Artt. 45 e 46: queste norme costituiscono la base legale, attualmente inesistente, per l’applicazione degli artt. 360a e 360b CO, introdotti quali misure d’accompagnamento al trattato sulla libera circolazione delle persone. In particolare essi fondano l’istituzione della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone. L’art. 45 cpv. 2 introduce il principio secondo cui i salari minimi devono essere superiori ai minimi vitali calcolati nel quadro dell’assistenza sociale e dell’applicazione della legislazione sull’esecuzione e il fallimento, poiché dei salari minimi inferiori a tali importi porterebbero sicuramente i dipendenti a dover chiedere allo Stato i mezzi finanziari necessari per poter vivere, ciò che è contrario agli interessi della collettività pubblica. Da notare che per la Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone l’art. 46 cpv. 4 propone una cooperazione con le autorità estere attiva, mediante lo scambio di informazioni sull’occupazione transfrontaliera e l’istituzione di momenti di confronto e di strumenti di vigilanza comuni.

Artt. 47-49: queste norme regolamentano a livello cantonale le procedure e le prerogative della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone. In particolare viene previsto il diritto, su istanza collettiva (art. 47 cpv. 2 e 3), di richiedere inchieste a questa autorità su casi di abuso, il principio della pubblicità delle risultanze di tutte le sue inchieste (art. 49 cpv. 1 e 2) e la procedura da seguire in caso di riscontro di abusi (art. 49 cpv. 3 e 4). Da osservare come l’art. 47 cpv. 5 costituisca la base legale per l’applicazione dell’art. 1a LOCCL e il cpv. 6 quella per l’applicazione dell’art. 7 cpv. 1 lett. B LC.

Artt. 50-57: queste norme riprendono gli artt. 3-9 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc), di cui si propone l’abrogazione, con qualche modifica. In particolare:

* ai due casi di impedimento dell’erogazione degli aiuti di cui agli artt. 3 cpv. 4, 4 cpv. 6 e 5 cpv. 4 L-rilocc, negli artt. 50 cpv. 4, 51 cpv. 6 e 53 cpv. 4 della legge proposta è stata aggiunta una terza fattispecie. D’ora in poi gli aiuti non potranno più essere erogati alle aziende classificate in un settore o ramo economico dove non sussiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale;
* l’art. 52 della legge proposta è nuovo e riguarda i disoccupati giovani neolaureati o diplomati, che meritano un sostegno particolare. Tale sostegno potrà durare al massimo un anno, a condizione che il disoccupato giovane possa mantenere il lavoro per almeno due anni;
* all’art. 53 della legge proposta (attuale art. 6 L-rilocc) l’aiuto per i disoccupati problematici viene esteso qualora si tratti di persone ultracinquantenni;
* all’art. 54 della legge proposta (attuale art. 6 L-rilocc) la consulenza specializzata viene prolungata da uno a due anni e al nuovo cpv. 4 viene prevista l’istituzione di un apposito servizio che segua i casi di nuove aziende create grazie agli aiuti pubblici per almeno cinque anni.

Artt. 58-61: queste norme riprendono gli artt. 10-13 della L-rilocc senza cambiamenti.

Artt. 62-63: l’art. 62 riprende l’art. 14 L-rilocc, anche se con un’altra sistematica. Al cpv. 1 lett. B viene introdotto il principio secondo cui è il Consiglio di Stato ad istituire tutte le unità amministrative d’esecuzione necessarie, come ad esempio il Centro misure attive. Alla lett. F viene semplificato il meccanismo di cui all’attuale art. 14 cpv. 4 L-rilocc. L’art. 63 sostituisce in pratica gli artt. 15-19 L-rilocc, rinviando la definizione delle modalità esecutive al regolamento del Consiglio di Stato.

Art. 64: questa norma, attualmente inesistente, introduce il principio del coordinamento e dell’integrazione tra loro delle autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla LADI, dalla presente legge, dalla legislazione sulla formazione professionale e dalla legislazione sull’inserimento lavorativo delle persone al beneficio dell’assistenza sociale o dei disabili. Le misure in ambito di formazione devono essere strettamente coordinate, sia che si tratti di misure previste dalla legislazione sulla formazione professionale, sia che si tratti di misure attive contro la disoccupazione o il disagio sociale. Parimenti gli sforzi di collocamento devono andare di pari passo, indipendentemente dal fatto che vengano attuati dai servizi che seguono i disoccupati, le persone al beneficio dell’assistenza sociale o le persone invalide o a rischio di invalidità. Questa norma trova il suo “pendant” nelle modifiche di altre leggi di cui all’allegato.

Artt. 65-66: queste norme riprendono gli artt. 26a e 20 L-rilocc senza cambiamenti.

Artt. 67-70: queste norme riprendono gli artt. 21-23 e 27 L-rilocc senza cambiamenti.

Artt. 71-75: queste norme riprendono le varie disposizioni inerenti i rimedi giuridici e i provvedimenti amministrativi contenute negli atti normativi di cui si propone l’abrogazione senza cambiamenti.

Artt. 76-77: queste norme riprendono le varie disposizioni penali contenute negli atti normativi di cui si propone l’abrogazione senza cambiamenti, salvo l’ammontare della multa, che per parità di trattamento con la LAPS (art. 36 LAPS) è stata portata a un massimo di fr. 100'000.-.

Art. 78: la norma cita tutti gli atti normativi di competenza del Gran Consiglio da abrogare con la riforma.

Allegato: le modifiche di legge proposte sono coordinate con l’art. 64 della legge proposta e concernono il principio del coordinamento e dell’integrazione organizzativa di cui si è già detto.

**3. Conclusione**

Tenuto conto di quanto precede, con la presente iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata si propone il varo della legge secondo il testo enunciato qui di seguito, l’abrogazione degli atti normativi di cui al suo art. 78 e le modifiche di legge collegate di cui all’allegato.

Manuele Bertoli

Arigoni - Carobbio - Cavalli - Corti - Ferrari - Garobbio -

Ghisletta D. - Ghisletta R. - Kandemir Bordoli - Lepori -

Lurati - Malacrida - Marcozzi - Orelli Vassere

Disegno di

**LEGGE**

**sul lavoro e il sostegno dell’occupazione**

il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

viste le norme:

* del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911,
* della Legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914,
* della Legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e procurare lavoro del 30 settembre 1954,
* della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956,
* della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964,
* della Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981,
* della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982,
* della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989,
* della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999,

richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000

**d e c r e t a :**

**PARTE PRIMA**

**INTRODUZIONE**

**Art. 1 - Scopo della legge**

La presente legge ha per scopo:

1. di applicare alcune leggi federali in ambito di protezione dei lavoratori;
2. di regolamentare a livello cantonale il diritto del lavoro e la protezione dei lavoratori;
3. di promuovere buoni rapporti tra le parti sociali, segnatamente favorendo la conclusione di contratti collettivi di lavoro;
4. di lottare contro gli abusi nel settore dei salari;
5. di prevenire e combattere la disoccupazione, favorire il reinserimento dei disoccupati, alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il sostegno dell’occupazione integrando e rafforzando i provvedimenti previsti dalla legislazione federale con misure finanziate interamente dal Cantone.

**Art. 2 - Autorità competenti**

Qualora la presente legge non menzioni espressamente l’autorità competente per l’applicazione delle diverse norme previste da essa e dalle leggi e ordinanze federali alla quale essa si riferisce, il Consiglio di Stato la designa nel regolamento d’applicazione.

**PARTE SECONDA**

**PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DIRITTO DEL LAVORO**

**Capitolo I**

**Applicazione di leggi federali**

***Sezione 1***

***Della LF del lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL)***

**Art. 3 - Commissione cantonale paritetica del lavoro**

1Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro tenuto conto, per quanto concerne l’attuazione delle norme d’igiene e salute sul posto di lavoro, dell’indipendenza strategica ed operativa che dev’essere garantita all’organo d’esecuzione.

2Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. La segreteria è assicurata dallo Stato.

**Art. 4 - Approvazione piani e permesso d’esercizio**

1Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda e necessita di un permesso d’esercizio (artt. 7 e 8 LL) deve proporne i piani all’autorità competente designata dal Consiglio di Stato.

2L’approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.

3Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio all’autorità competente designata dal Consiglio di Stato prima di iniziare l’attività aziendale.

**Art. 5 - Consulenza in materia di costruzione o trasformazione di aziende**

Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei piani e permesso d’esercizio l’autorità competente designata dal Consiglio di Stato conferma le misure da adottare per l’igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro nell’ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.

**Art. 6 - Giorni festivi ufficiali**

1Sono giorni festivi ufficiali (art. 20 LL):

a) parificati alle domeniche: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Primo agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;

b) non parificati alle domeniche: S. Giuseppe, Primo maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.

2Sono giorni festivi per il territorio del Cantone secondo l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento concernente i trasporti per ferrovia e per battello del 24 giugno 1949: Epifania, Lunedì di Pasqua, Assunzione e Ognissanti.

***Sezione 2***

***Della LF sul lavoro a domicilio (LLD)***

**Art. 7 - Competenze**

1L’autorità competente designata dal Consiglio di Stato:

1. decide d’ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);
2. decide in merito alla concessione di deroghe (art. 7 LLD);
3. procede alle verifiche e ai controlli (art. 11 LLD);
4. procede penalmente (artt. 12 e segg. LLD).

2Essa tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all’anno e presenta annualmente il rapporto sull’esecuzione della legge all’autorità federale (art. 15 LLD).

**Art. 8 - Commissione del lavoro a domicilio**

Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione composta di rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo di esaminare i problemi concernenti il lavoro a domicilio nel Cantone. La segreteria è assicurata dallo Stato.

***Sezione 3***

***Della LF* sul collocamento e il personale a prestito (LC)**

**Art. 9 - Competenze**

L’Ufficio cantonale del lavoro:

1. decide sulle autorizzazioni d’esercizio per collocatori privati che, regolarmente e contro remunerazione, esercitano in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro (art. 2 LC);
2. decide sulle autorizzazioni d’esercizio inerenti il lavoro a prestito richieste dai datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi (art. 7 LC).

***Sezione 4***

***Della LF concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali***

**Art. 10 - Competenze**

L’autorità competente designata dal Consiglio di Stato

1. esegue i controlli di spettanza del Cantone previsti dalla legge (art. 7) e a tal fine collabora con tutte le altre istanze di controllo;
2. ricerca attivamente la cooperazione con le autorità estere scambiando informazioni sull’occupazione transfrontaliera di lavoratori per evitare infrazioni alla legge federale (art. 8);
3. commina le multe amministrative ed i divieti d’esercizio in Svizzera ai datori di lavoro che commettono infrazioni, addossando loro totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9);
4. pubblica l’elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una sua sanzione passata in giudicato (art. 9).

2Su istanza che chiede l’accertamento di una violazione delle disposizioni federali sul lavoro distaccato sottoscritta da un’organizzazione che in virtù dei suoi statuti tutela gli interessi sociali ed economici dei lavoratori, l’autorità competente avvia un’inchiesta atta a verificare l’attendibilità delle segnalazioni i cui costi rimangono a carico dello Stato.

3Qualora, malgrado un’istanza valida, la commissione non avviasse l’inchiesta o fosse in altro modo inadempiente, gli istanti possono presentare reclamo al Consiglio di Stato.

4Se l’autorità competente non riscontra infrazioni, essa presenta per iscritto agli istanti le motivazioni che la portano a chiudere l’inchiesta senza conseguenze.

**Capitolo II**

**Apertura e chiusura dei negozi**

**Art. 11 - Campo d’applicazione**

1Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili:

1. alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici;
2. alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo;
3. ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili.

2Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la LF del lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, sia a quelle che non ne occupano.

**Art. 12 - Classificazione delle aziende**

L’assegnazione di un’azienda a una determinata categoria per l’applicazione delle norme del presente capitolo è decisa dall’autorità competente designata dal Consiglio di Stato, tenuto conto del genere di commercio esercitato in maniera preponderante dall’azienda medesima.

**Art. 13 - Riserva delle norme sulla durata del lavoro e del riposo**

Le norme federali disciplinanti l’apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall’osservanza della legislazione federale e cantonale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori.

**Art. 14 - Obbligo di chiusura nei giorni festivi**

1I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all’art. 11 della presente legge devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali parificati e non parificati alle domeniche.

2In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l’apertura:

1. dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30;
2. delle pasticcerie che non beneficiano già di una patente di esercizio pubblico, fino alle ore 19.00;
3. delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00;
4. delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno, fino alle ore 23.00;
5. dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 22.00.

3Sono riservate le deroghe di cui agli artt. 16 e 17 della presente legge.

**Art. 15 - Orari di chiusura nei giorni feriali**

1Gli orari di chiusura nei giorni feriali dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all’art. 11 della presente legge sono fissati come segue:

1. ramo alimentare: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30, al sabato entro le ore 17.00;
2. altri generi, salvo le categorie elencate in seguito: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30, al sabato entro le ore 17.00;
3. farmacie, salvo quelle di turno: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30, al sabato entro le ore 17.00;
4. tabacchi, edicole di giornali: tutta la settimana entro le ore 21.00;
5. stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno: dal lunedì al venerdì entro le ore 22.00, al sabato o alla vigilia dei giorni festivi entro le ore 23.00;
6. botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili: tutta la settimana entro le ore 19.00;
7. locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici: tutta la settimana entro le ore 22.00.

2Per il servizio della clientela che si trovasse in negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz’ora al massimo.

3Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso o altra azienda e così pure negli spacci all’aria aperta. Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.

4Sono riservate le deroghe di cui agli artt. 16 e 17 della presente legge.

**Art. 16 - Deroghe di competenza del Consiglio di Stato**

1Per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine, il Consiglio di Stato, sentito l’avviso dei Municipi dei rispettivi Comuni, delle associazioni dei commercianti e dei lavoratori, può prolungare gli orari d’apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 della presente legge.

2Analoghe modificazioni, e segnatamente l’obbligo di chiusura di mezza giornata ogni settimana, possono essere fissate dal Consiglio di Stato, su domanda di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l’intero Cantone.

**Art. 17 - Deroghe di competenza del Dipartimento**

Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15, può:

1. autorizzare l’apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi;
2. autorizzare l’apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d’anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.

**Art. 18 - Procedura per le deroghe**

Il regolamento d’applicazione stabilisce le norme di procedura per le domande di cui agli artt. 16 e 17 della presente legge, in modo tale che gli interessi dei terzi siano sufficientemente tutelati.

**PARTE TERZA**

**PROMOZIONE DEI RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI**

**TITOLO I**

**Ufficio cantonale di conciliazione**

**Capitolo I**

**Istituzione**

**Art. 19 - Istituzione e scopi**

1È istituito un ufficio cantonale di conciliazione (UCC) incaricato:

1. di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra (artt. 356 e segg. CO);

b) di redigere contratti normali di lavoro (artt. 359 e segg. CO);

c) di prevenire e comporre nei limiti del possibile i conflitti che possono sorgere da contestazioni collettive circa le condizioni di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali sia tra un datore di lavoro e i suoi lavoratori, sia tra associazioni di datori di lavoro e i lavoratori o loro associazioni;

d) di pronunciare a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.

2L’UCC si divide in due sezioni:

1. la sezione A, incaricata dei conflitti che riguardano le aziende del ramo industriale e artigianale;
2. la sezione B, incaricata dei conflitti che riguardano il commercio, comprese le banche e le società di assicurazione.

3Entrambe le sezioni sono presiedute dal medesimo presidente o dal suo supplente scelti tra i Consiglieri di Stato.

4Ogni sezione comprende inoltre due membri permanenti e due assessori, nonché quattro supplenti.

5La segreteria è assicurata dallo Stato.

6Nelle disposizioni che seguono sotto la denominazione ufficio si devono intendere tanto l’una quanto l’altra sezione nell’ambito delle rispettive competenze.

**Art. 20 - Contestazioni collettive**

Sono considerate contestazioni collettive ai sensi della presente legge le contestazioni alle quali partecipano almeno 5 lavoratori

**Art. 21 - Nomina**

1Il presidente, il suo supplente ed il segretario dell’UCC, come pure i due membri permanenti ed i quattro supplenti di ciascuna sezione, sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato.

2I due assessori vengono scelti volta per volta dalle parti interessate, uno per ciascuna.

3Nella nomina dei membri permanenti e dei relativi supplenti si deve aver cura di far cadere la scelta sopra un membro diretto e due supplenti per ciascuna sezione presi fra la rappresentanza dei datori di lavoro e un membro diretto e due supplenti presi fra la rappresentanza dei lavoratori.

4Il regolamento d’applicazione stabilisce le norme sui requisiti personali dei membri permanenti, degli assessori e dei supplenti, sui casi di decadimento dalla carica, sulle vacanze e sulle supplenze.

5Per l’esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le norme della procedura civile. La cognizione dei motivi di esclusione e ricusazione spetta al Consiglio di Stato.

**Art. 22 - Dichiarazione di fedeltà**

I membri permanenti ed i supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio di Stato. Gli assessori ed i supplenti straordinari firmano l’attestato davanti all’UCC.

**Capitolo II**

**Delle diverse procedure**

***Sezione 1***

***Della promozione dei contratti collettivi e dei contratti normali***

**Art. 23 - Mancanza di copertura o copertura insufficiente**

L’UCC informa annualmente il Gran Consiglio, nell’ambito dei consuntivi, sui settori e rami economici non coperti da contratti collettivi o coperti in maniera insufficiente, segnatamente per mancanza di norme sui salari minimi.

**Art. 24 - Promozione dei contratti collettivi**

1Quando le condizioni lo permettono, l’UCC tenta di mettere le parti d’accordo sulla conclusione di un contratto collettivo in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

2Per ogni ramo o settore economico di cui è rilevata una carenza nel rapporto di cui all’art. 23 della presente legge l’UCC si attiva annualmente allo scopo di indire un’udienza che possa creare le condizioni per la conclusione di un contratto collettivo adeguato.

3Se l’accordo è raggiunto, il contratto collettivo viene sottoscritto e pubblicato sul Foglio Ufficiale a cura dell’ufficio.

**Art. 25 - Contratti normali**

1Se l’accordo sulla conclusione di un progetto di contratto collettivo non può essere raggiunto, l’UCC, se le parti gli conferiscono il mandato di decidere in via arbitrale, redige un contratto normale che precisi le condizioni di lavoro, dell’arte, del mestiere o del commercio in causa.

2Tale contratto normale acquista forza esecutiva e viene pubblicato sul Foglio ufficiale a cura dell’ufficio.

***Sezione 2***

***Della composizione di conflitti***

**Art. 26 - Conflitti**

Ogni qual volta sorga o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori l’UCC, tramite la sua sezione competente, cerca di dirimere la lite e di riportare le parti ad un rapporto sereno.

***Sezione 3***

***Esclusione di competenza***

**Art. 27 - Casi**

1Dalla competenza dell’UCC sono esclusi tutte le contestazioni collettive che interessano i funzionari di aziende comunali, cantonali e federali.

2Esso è però competente anche per le contestazioni collettive che nascono nelle aziende cantonali o comunali tra l’amministrazione delle rispettive aziende e i lavoratori che non si trovano in un rapporto d’impiego pubblico con esse.

**Capitolo III**

**Procedura**

**Art. 28 - Convocazione**

1Il presidente dell’UCC convoca l’ufficio dietro richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 49 cpv. 3) o d’ufficio.

2Sono considerate come parti interessate

1. le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di lavoratori;
2. i singoli datori di lavoro oggetto di una contestazione collettiva da parte dei loro lavoratori o un gruppo di almeno 5 lavoratori che muovono una contestazione collettiva verso il loro datore di lavoro.

3Prima di convocare l’ufficio e quando lo reputi opportuno, il presidente può chiamare a sé le parti per tentare di evitare la causa con la sua mediazione.

4Non riuscendo in detto tentativo o quando non creda di farvi luogo, il presidente cita le parti in quella località che ritiene meglio indicata.

5Le citazioni sono trasmesse alle parti per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la comparsa

6Nel caso in cui la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell’istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla citazione.

**Art. 29 - Delegati**

1Ogni parte interessata può nominare uno o più delegati per ogni causa. Essi sono incaricati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all’ufficio.

2Qualora ciò avvenga prima della citazione, essa deve essere inviata in copia anche ai delegati.

**Art. 30 - Memoriale scritto**

Nell’atto di citazione il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell’udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni.

**Art. 31 - Mancata comparsa**

1La mancata comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione.

2L’assente viene punito, a giudizio dell’ufficio, con una multa compresa tra 500.- e 2’000.- franchi. È riservata l’azione penale dell’art. 292 del Codice penale svizzero.

**Art. 32 - Udienze**

1La procedura davanti all’ufficio è orale.

2Le udienze sono pubbliche.

3Se l’ordine venisse turbato, il presidente può sospendere l’udienza e, se alla sua ripresa l’ordine non potesse ristabilirsi, l’ufficio ha il diritto di ordinare, a semplice maggioranza, che essa continui a porte chiuse.

**Art. 33 - Istruzione della causa**

1Sentite le parti e se ritiene la causa sufficientemente istruita l’ufficio sottomette alla loro approvazione il progetto di contratto collettivo o di conciliazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento.

2Se invece esso ritiene necessario un complemento d’inchiesta, sospende l’udienza e procede all’assunzione delle informazioni del caso, sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l’esame di documenti che siano in rapporto diretto con la causa.

3Le parti sono ammesse a presenziare a tutte le fasi dell’inchiesta.

4Per proteggere notizie tutelate dalla legge, il presidente solo avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte chiede di mantenere segreti. Egli riferirà all’ufficio sui punti che possono interessare la causa.

**Art. 34 - Testimoni e periti**

Ai testimoni ed ai periti citati davanti all’ufficio e che rifiutassero di comparire o di rispondere sono applicabili per analogia le sanzioni previste dalla procedura civile.

**Art. 35 - Accettazione o rifiuto della proposta di conciliazione**

1Le parti possono accettare o rifiutare la proposta di conciliazione seduta stante, oppure domandare che venga loro fissato un congruo termine per pronunciarsi sulla stessa.

2Qualora non si pronuncino entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata.

**Art. 36 - Mancata conciliazione**

In caso di mancata conciliazione l’ufficio ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l’ufficio medesimo a un nuovo esperimento di conciliazione entro un termine di 15 giorni al più tardi.

**Art. 37 - Tribunale arbitrale**

1Esauriti gli esperimenti di conciliazione senza che un accordo abbia potuto essere concluso, l’ufficio, se le parti lo domandano, si costituisce in tribunale arbitrale con l’aggiunta di altri due assessori, nominati uno per parte, per decidere sull’oggetto del conflitto servendosi dell’istruttoria già esperita.

2Resta tuttavia sempre in facoltà dell’ufficio di assumere nuove prove e di provocare ulteriori discussioni tra le parti.

3È in facoltà dell’ufficio, prima di assumere la veste di tribunale arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l’osservanza del giudizio.

**Art. 38 - Giudizio arbitrale**

1Il giudizio arbitrale dell’ufficio è pronunciato a semplice maggioranza di voti e viene intimato alle parti nelle forme previste dalla procedura civile per l’intimazione delle sentenze.

2Esso ha forza esecutiva come le sentenze giudiziarie.

**Art. 39 - Verbale**

Il verbale delle udienze dell’ufficio deve contenere:

1. la composizione dell’ufficio;
2. la comparsa delle parti;
3. l’elenco dei mezzi di prova esperiti;
4. le conclusioni delle parti;
5. le proposte di conciliazione formulate dall’ufficio;
6. la firma delle parti e dei membri dell’ufficio.

**Art. 40 - Pubblicazioni**

L’ufficio provvede a far pubblicare sul Foglio ufficiale:

1. le sue proposte avanzate nel quadro delle cause istruite;
2. i suoi giudizi arbitrali;
3. il rifiuto di una delle parti di prestarsi all’esperimento di conciliazione, di accettare le proposte dell’ufficio o di fornire le garanzie richieste in vista di un giudizio arbitrale ed eventualmente i motivi da essa addotti per tale rifiuto.

**Art. 41 - Gratuità della procedura e indennità**

1La procedura davanti all’ufficio è gratuita tanto nel periodo dell’esperimento conciliativo quanto nel periodo arbitrale.

2Ai testimoni ed ai periti citati davanti all’ufficio cantonale di conciliazione vengono corrisposte le indennità previste dalla procedura civile.

**Capitolo IV**

**Uffici di conciliazione volontari**

**Art. 42 - Principi**

1Più datori di lavoro e lavoratori di uno stesso ramo economico possono istituire di comune accordo degli uffici volontari di conciliazione, i quali sostituiscono per ciò che li concerne l’UCC.

2Le disposizioni della presente legge non si applicano a questi uffici volontari.

3Essi sono tuttavia tenuti a dare comunicazione all’UCC di tutti i casi che sono loro sottoposti, e così pure dell’esito ottenuto con il loro intervento.

4Quando l’esito fosse negativo, l’UCC è tenuto ad occuparsi della causa.

**TITOLO II**

**Obbligatorietà generale e salari minimi**

**Capitolo I**

**Conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi**

**Art. 43 - Competenza**

1Il conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro il cui campo d’applicazione tocca in tutto o in parte il territorio ticinese e la sua eventuale abrogazione sono decisi dal Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato nomina pure i periti indipendenti per accertare le condizioni legali per il conferimento del carattere di obbligatorietà generale (art. 11 LOCCL).

**Art. 44 - Istruzione e sorveglianza**

L’autorità competente designata dal Consiglio di Stato:

1. istruisce le domande;
2. sorveglia le casse di compensazione e le altre istituzioni (art. 5 cpv. 2 LOCCL);
3. esperisce i controlli (art. 6 LOCCL);
4. determina le spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.

**Capitolo II**

**Salari minimi**

**Art. 45 - Principio**

1Allo scopo di combattere o impedire abusi, il Consiglio di Stato può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi alle condizioni previste dalla legislazione federale (art. 360a CO) su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.

2I salari minimi sono superiori ai minimi vitali calcolati nel quadro dell’assistenza sociale e dell’applicazione della legislazione sull’esecuzione e il fallimento.

**Art. 46 - Istituzione della commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone**

1La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato. Essa è composta di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.

2Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti nella commissione.

3La segreteria è assicurata dallo Stato.

4La commissione ricerca attivamente la cooperazione con le autorità estere scambiando con esse informazioni sull’occupazione transfrontaliera e istituendo momenti di confronto e strumenti di vigilanza comuni.

**Art. 47 - Compiti e obblighi della commissione tripartita**

1La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone osserva la situazione sul mercato del lavoro, raccoglie tutte le segnalazioni e avvia inchieste d’ufficio atte ad approfondire le sue conoscenze del mercato.

2Su istanza collettiva che segnala l’offerta ripetuta e abusiva di salari inferiori a quelli usuali per un luogo, una professione o un ramo economico, la commissione avvia un’inchiesta atta a verificare l’attendibilità delle segnalazioni i cui costi rimangono a carico dello Stato.

3L’istanza collettiva di cui al cpv. 2 è valida se firmata da almeno 50 lavoratori di una stessa professione o ramo economico dove non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale.

4Qualora, malgrado un’istanza collettiva valida, la commissione non avviasse l’inchiesta o fosse in altro modo inadempiente, gli istanti possono presentare reclamo al Consiglio di Stato.

5La commissione può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere al Consiglio di Stato che venga conferito il carattere obbligatorio generale alle disposizioni in materia di retribuzione minima e di corrispondente durata del lavoro, nonché controlli paritetici del contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato alle condizioni dell’art. 1a LOCCL.

6La commissione controlla il rispetto delle disposizioni dei contratti normali di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’articolo 360a CO ai lavoratori distaccati (art. 7 LC) e notifica le infrazioni riscontrate all’autorità competente.

**Art. 48 - Mezzi d’indagine**

1La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione delle sue inchieste. In caso di contestazione decide il Consiglio di Stato.

2Se necessario la commissione può far capo all’Ufficio federale di statistica per ottenere i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

**Art. 49 - Conclusione delle inchieste sugli abusi**

1La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone presenta ad una pubblica udienza le conclusioni delle sue inchieste sugli abusi, sia quelle esperite d’ufficio, sia quelle esperite su istanza collettiva.

2Se essa non riscontra abusi ai sensi dell’art. 360a cpv. 1 CO, essa presenta le motivazioni che la portano a chiudere l’inchiesta senza conseguenze.

3Se essa riscontra abusi ai sensi dell’art. 360a cpv. 1 CO, essa chiede all’UCC di avviare un esperimento di conciliazione da concludersi nel termine di due mesi al più tardi (artt. 28 e segg.).

4Qualora l’esperimento di conciliazione dinanzi all’UCC non abbia dato esiti positivi nei termini previsti, essa propone al Consiglio di Stato di stabilire il contratto normale di lavoro di cui all’art. 45 della presente legge.

**PARTE QUARTA**

**SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE**

**TITOLO I**

**Misure cantonali**

**Capitolo I**

**Per il rilancio dell’occupazione**

**Art. 50 - Incentivo all’assunzione**

1Lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro. A tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità nel regolamento d’applicazione.

2L’aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi. Il regolamento d’applicazione ne disciplina l’importo massimo.

3L’aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell’anno civile precedente l’assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4%.

4L’aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che:

1. sono classificate in un settore o ramo economico dove non sussiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale;
2. non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate;
3. nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento d’applicazione.

5Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, può limitare l’aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione.

**Art. 51 - Bonus di inserimento in azienda**

1Lo Stato incentiva il reinserimento di disoccupati residenti nel Cantone che hanno buone possibilità di collocamento che necessitano di un breve periodo di formazione e di istruzione in azienda per poter svolgere compiutamente il nuovo lavoro e che non possono beneficiare degli aiuti previsti dall’art. 65 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI).

2Per il periodo di formazione complementare, alle aziende assuntrici può essere riconosciuto un contributo finanziario (bonus) corrispondente alla differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di formazione, ma al massimo al 60% del salario normale.

3Il contributo finanziario è versato al massimo per sei mesi; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in età avanzata, per 12 mesi al massimo.

4Il contributo è pagato al lavoratore per il tramite del datore di lavoro insieme alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

5L’autorità cantonale si riserva il diritto di richiedere la restituzione del sussidio qualora, per motivi economici, venisse interrotto il rapporto lavorativo entro 2 anni dall’assunzione. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità.

6Il contributo non può essere riconosciuto alle aziende che:

1. sono classificate in un settore o ramo economico dove non sussiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale;
2. non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate;
3. nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici.

Le eccezioni sono disciplinate dal Regolamento d’applicazione.

7Il Consiglio di Stato, tramite Regolamento, può limitare l’aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione.

**Art. 52 - Assunzione di disoccupati giovani neolaureati e diplomati**

1Lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati giovani neolaureati o diplomati residenti nel Cantone

2Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi e può essere erogato solo se il rapporto di lavoro ha una durata minima di 24 mesi. Esso è cumulabile con l’aiuto finanziario di cui all’art. 50 della presente legge.

3Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

4Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che:

1. sono classificate in un settore o ramo economico dove non sussiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale;
2. non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate;
3. nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici.

Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento d’applicazione.

**Art. 53 - Assunzione di disoccupati problematici**

1Lo Stato può versare sussidi alle aziende che assumono disoccupati residenti nel Cantone che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI o che non ne hanno diritto, e il cui collocamento è problematico.

2Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d’uso per una durata fino a 12 mesi; se i disoccupati superano i 50 anni, il sussidio ammonta ad un massimo del 40% del salario d’uso per una durata fino a 24 mesi. Esso è cumulabile con l’aiuto finanziario di cui all’art. 50 della presente legge.

3Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

4Il sussidio non può essere riconosciuto alle aziende che:

1. sono classificate in un settore o ramo economico dove non sussiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale;
2. non rispettano i contratti collettivi a cui sono assoggettate;
3. nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici.

Le eccezioni sono stabilite dal Regolamento d’applicazione.

**Art. 54 - Incentivi per nuove attività indipendenti**

1Per incentivare le attività lucrative indipendenti aiutate in base agli artt. 71a-71d LADI, l’autorità competente designata dal Consiglio di Stato cura la selezione, l’aiuto finanziario e l’assistenza tecnica di progetti per l’avvio di attività autonome realizzati da disoccupati.

2Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, il 20% dei rischi di perdite per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.

3Durante i primi due anni di attività, il beneficiario degli aiuti federali e/o cantonali può essere affiancato da un consulente specializzato designato dall’autorità competente.

4Il Cantone crea un servizio di consulenza e accompagnamento delle attività autonome create grazie agli aiuti federali e cantonali che segue queste nuove aziende almeno per 60 mesi.

5Lo Stato può inoltre sostenere le attività indipendenti, economicamente sostenibili e durature, aiutate in base alla LADI e alla presente legge, tramite un aiuto finanziario corrispondente al 100% degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata massima di 24 mesi. Il Consiglio di Stato tramite Regolamento definisce il salario massimo di riferimento.

**Art. 55 - Indennità di trasloco**

1Lo Stato può aiutare gli assicurati che fruiscono delle prestazioni per occupazione fuori della regione di domicilio, in base agli artt. 68-71 LADI, tramite un’indennità di trasloco di un importo massimo di 5'000.- franchi.

2L’indennità può essere versata anche ad assicurati direttamente minacciati di disoccupazione ai sensi della LADI.

**Art. 56 - Borse dell’impiego**

Per favorire il collocamento di disoccupati, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’autorità competente designata dal Consiglio di Stato può organizzare ogni anno una borsa dell’impiego o iniziative tendenti a favorire il ricollocamento dei disoccupati, tenendo conto delle esigenze dei singoli settori economici.

**Art. 57 - Progetti pilota**

In alternativa o sussidiariamente agli aiuti previsti dall’art. 110a LADI, lo Stato può autorizzare o sovvenzionare progetti pilota che risultino particolarmente interessanti per il Cantone Ticino o che rivestano un preponderante interesse regionale.

**Capitolo II**

**Per il sostegno ai disoccupati**

***Sezione 1***

***Indipendenti disoccupati***

**Art. 58 - Indennità, titolare del diritto**

1Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.

2Può beneficiare di tali indennità chi:

1. ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;
2. non riceve rendite AVS o AI intere;
3. soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

3In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di percezione fissato dall’art. 59 cpv. 2 della presente legge.

**Art. 59 - Indennità, importo massimo**

1Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.

2Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno.

***Sezione 2***

***Altri sostegni***

**Art. 60 - Corsi di riqualificazione e perfezionamento**

Agli assicurati che hanno diritto alle prestazioni di cui all’art. 60 cpv. 4 LADI, il Cantone sussidia il 20% delle spese stabilite dall’art. 61 LADI.

**Art. 61 - Contributo ai premi assicurativi**

1Lo Stato può concedere, ai disoccupati assicurati contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione per malattia e maternità durante il periodo di indennizzazione previsto dalla legislazione federale e cantonale, un contributo ai premi assicurativi.

2In ogni singolo caso può essere concesso un sussidio massimo pari al 30% dei premi di assicurazione annui pagati per il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione (LADI e straordinarie cantonali) causata da malattia o maternità.

3Il sussidio di cui al cpv. 2 può ammontare al massimo al 50% del premio per gli assicurati con 60 e più anni di età.

**TITOLO II**

**Organizzazione e informazione**

**Capitolo I**

**Organizzazione e coordinamento**

**Art. 62 - Consiglio di Stato**

1Il Consiglio di Stato

1. istituisce il servizio pubblico di collocamento (Ufficio cantonale del lavoro e Uffici regionali di collocamento);
2. istituisce la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, di cui il Cantone è titolare;
3. istituisce le Commissioni tripartite;
4. istituisce le unità amministrative speciali che ritiene necessarie per l’adempimento del sostegno all’occupazione e la lotta alla disoccupazione;
5. promuove la collaborazione tra gli enti pubblici e privati attivi nel collocamento e nell’aiuto ai disoccupati, le organizzazioni economiche interessate e i Comuni;
6. decide l’attribuzione dei sussidi previsti dagli artt. 50 e segg. della presente legge nei limiti fissati dal preventivo;
7. può informare i Comuni e delegare loro compiti derivanti dalla parte quarta della presente legge nei limiti di quanto previsto dalla LADI.

2Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell’ambito dei consuntivi, sui risultati derivanti dall’applicazione delle misure di sostegno all’occupazione.

**Art. 63 - Altre autorità competenti**

Le autorità designate dal Consiglio di Stato provvedono all’esecuzione dei compiti ad esse affidati in applicazione della LADI e della presente legge. Le modalità sono definite dal regolamento d’applicazione.

**Art. 64 - Coordinamento**

Nella definizione delle modalità d’applicazione il Consiglio di Stato avrà cura di coordinare tra loro e di integrare organizzativamente le autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla LADI, dalla presente legge, dalla legislazione sulla formazione professionale e dalla legislazione sull’inserimento lavorativo delle persone al beneficio dell’assistenza sociale o delle persone disabili.

**Art. 65 - Termini**

Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento d’applicazione i termini per la presentazione delle domande di concessione delle misure cantonali (artt. 50 e segg.), delle relative domande di versamento degli aiuti finanziari concessi, come pure per la presentazione della documentazione necessaria.

**Art. 66 - Partecipazione al finanziamento delle misure attive**

1Il Cantone partecipa al finanziamento delle misure attive del mercato del lavoro, in particolare per corsi, per assegni di formazione, per la promozione di attività lucrativa indipendente, per programmi d’occupazione nonché per periodi di pratica professionale.

2L’autorità cantonale ricupera integralmente la quota parte a suo carico presso gli organizzatori di programmi occupazionali secondo l’art. 72c LADI.

3Sentito il parere della Commissione tripartita, può esonerare gli organizzatori che si occupano in maniera preponderante dell’organizzazione di programmi occupazionali.

**Capitolo II**

**Informazione e controllo**

**Art. 67 - Obblighi dei datori di lavoro**

1I datori di lavoro segnalano tempestivamente al servizio competente:

1. i posti vacanti o nuovi, specificandone accuratamente il profilo;
2. i licenziamenti per motivi economici e le cessazioni di attività che concernono almeno sei dipendenti sull’arco di due mesi;
3. i dati richiesti per l’allestimento delle statistiche sul mercato del lavoro;
4. i licenziamenti per motivi economici di ogni persona anziana ai sensi della LADI.

2I dati di cui al cpv. 1 lett. b) e d) potranno essere trasmessi alle parti sociali dal servizio competente per favorire il collocamento delle persone licenziate.

**Art. 68 - Scelta della cassa**

Gli assicurati che si presentano al controllo della disoccupazione sono informati sul diritto all’ottenimento delle prestazioni stabilite dall’assicurazione contro la disoccupazione presso una cassa di loro scelta.

**Art. 69 - Limiti delle prescrizioni sul controllo e sull’informazione**

Le prescrizioni sul controllo della disoccupazione e l’obbligo di informare ai sensi degli articoli 17 e 96 LADI devono essere applicate anche nel caso in cui il diritto alle prestazioni non appare evidente.

**Art. 70 - Segreto d’ufficio**

Richiamato l’art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d’ufficio tutti coloro che:

1. sono incaricati dell’esecuzione di compiti derivanti dalla presente legge;
2. sono membri delle Commissioni tripartite;
3. sono consultati dalle competenti autorità.

**PARTE QUINTA**

**RIMEDI GIURIDICI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Capitolo I**

**Rimedi giuridici**

**Art. 71 - Ricorsi**

1Contro le decisioni delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ad eccezione di quelle inappellabili.

3Sono decisioni del Consiglio di Stato inappellabili:

1. quelle in applicazione dell’art. 16 della presente legge;
2. quelle su ricorso di cui agli artt. 12 e 17 della presente legge;
3. quelle in applicazione degli artt. 50 e segg. della presente legge.

4È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

5Per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio sono inoltre riservati gli artt. 56 e 58 di quest’ultima.

6Resta riservato l’art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati (artt. 58 e 59).

**Art. 72 - Tribunale delle assicurazioni**

Contro le decisioni dell’autorità competente in applicazione della LADI è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni.

**Capitolo II**

**Provvedimenti amministrativi**

**Art. 73 - Della LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio**

1Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 della LF sul lavoro nell’industria, nel commercio e nell’artigianato sono di competenza del Consiglio di Stato.

2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato, giusta l’art. 52 cpv. 2 di questa stessa legge spetta al Dipartimento.

**Art. 74 - Privazione delle misure cantonali di sostegno all’occupazione**

Può essere privato degli aiuti cantonali:

1. chiunque abbia subito delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave;
2. chiunque rifiuta di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione o non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente ai sensi della legislazione federale.

**Art. 75 - Restituzione delle prestazioni**

1Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione prevista dalla presente legge è tenuto alla sua restituzione.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

3Il diritto di restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 5 anni dal pagamento della prestazione.

4Resta riservato l’art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati (artt. 58 e 59).

**PARTE SESTA**

**DISPOSIZIONI PENALI**

**Art. 76 - Contravvenzioni**

1La violazione delle disposizioni della presente legge, delle leggi federali da essa applicate e dalle loro norme di esecuzione è punita con una multa fino a 100’000.- franchi.

2Se un’infrazione è commessa in un’azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidamente della multa e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.

3Le contravvenzioni sono decise dal Dipartimento competente.

4È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

5Resta riservato l’art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati (artt. 58 e 59).

**Art. 77 - Delitti**

1I delitti definiti dalla legislazione federale sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.

2Per la denuncia all’autorità giudiziaria fa stato il Codice di procedura penale.

**PARTE SETTIMA**

**NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI**

**Art. 78 - Abrogazioni**

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti:

1. la Legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968;
2. il Decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934;
3. la Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998;
4. la Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 12 marzo 1984;
5. il Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’ufficio cantonale di conciliazione;
6. la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997.

**Art. 79 - Entrata in vigore**

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge con il relativo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore, dopo le necessarie approvazioni federali.

**ALLEGATO**

**I.**

La Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue:

**Art. 1 cpv. 5 (nuovo)**

5Il Consiglio di Stato può, tramite regolamento, coordinare le attività dell’Ufficio AI ed integrare organizzativamente tale ufficio con le autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla legislazione sul sostegno dell’occupazione e l’aiuto ai disoccupati, dalla legislazione sulla formazione professionale e dalla legislazione sull’inserimento lavorativo delle persone al beneficio dell’assistenza sociale.

**II.**

La Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 è modificata come segue:

**Art. 31l cpv. 1**

1L’esecuzione delle attività di cui agli art. 31g, 31h, e 31i è coordinata ed eventualmente integrata organizzativamente con quelle delle autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla legislazione sul sostegno dell’occupazione e l’aiuto ai disoccupati, dalla legislazione sulla formazione professionale e dalla legislazione sull’inserimento lavorativo delle persone disabili.

**III.**

La Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 è modificata come segue:

**Art. 1 cpv. 3 (nuovo)**

3Il Consiglio di Stato può, tramite regolamento, coordinare le attività delle istanze ad esso subordinate competenti per l’esecuzione della presente legge ed integrarle organizzativamente con le autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla legislazione sul sostegno dell’occupazione e l’aiuto ai disoccupati e dalla legislazione sull’inserimento lavorativo delle persone al beneficio dell’assistenza sociale o delle persone disabili.